



## **Regolamento 2016 dello Studio Teologico Interdiocesano**

*Il seguente Regolamento è stato redatto dal Consiglio dello Studio Teologico Interdiocesano il 13 settembre 2016, ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio di Facoltà della FTER il 16 novembre 2016 ed è stato approvato dalla Commissione di Alto Patronato della FTER il 10 dicembre 2016.*

### **I. Premesse**

1. Lo Studio Teologico Interdiocesano (= STI) delle Diocesi di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma, con sede in Reggio Emilia, viale Timavo 93, è stato fondato il 1° ottobre 1968 per volontà degli allora Vescovi delle Diocesi interessate: Mons. Giuseppe Amici, Arcivescovo di Modena, Mons. Gilberto Baroni, Vescovo di Reggio Emilia, Mons. Artemio Prati, Vescovo di Carpi, e Mons. Angelo Zambarbieri, Vescovo di Guastalla. Dal 1998 si è associata allo STI anche la Diocesi di Parma.

A partire dal 1970, lo STI è stato affiliato alla Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma; tale affiliazione è stata resa perenne a partire dal 1978 con decreto della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, N. 395/70/16, in data 12 giugno 1978; a seguito di nuove disposizioni della Congregazione, l'affiliazione è stata rinnovata per dieci anni sia nel giugno 1992, che nel marzo 2003.

Il 29 marzo 2004 è stata eretta, dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna (= FTER). Lo STI è stato affiliato alla FTER in data 16 marzo 2006.

2. *a.* Le quattro diocesi di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma condividono la responsabilità della vita e della direzione dello STI a tutti i livelli e in tutti gli organismi, inviano allo STI i loro studenti di teologia e mettono a disposizione i Docenti; si impegnano altresì a dare ai Docenti effettiva possibilità di preparare e svolgere l'insegnamento quale loro compito principale e, per alcuni almeno, quale unico compito.<sup>1</sup> Le quattro Diocesi sostengono inoltre congiuntamente, in proporzione al numero dei rispettivi abitanti, le spese necessarie al funzionamento dello STI.

---

<sup>1</sup> Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia* (10 giugno 1984) [= *Regolamento*], Art. 16.

b. Ciascuna diocesi, per motivi gravi, può recedere dall'impegno di adesione allo STI. Qualora intenda recedere, il Vescovo diocesano deve dare previa comunicazione ufficiale agli altri Vescovi e al Consiglio dello STI, da trasmettersi almeno otto mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, e una volta adempiuti gli impegni organizzativi e di sostegno economico assunti.

3. Allo STI possono partecipare anche Istituti di Vita Consacrata, che iscrivono i propri studenti.

## **II. Natura e finalità dello Studio Teologico Interdiocesano**

4. a. Lo STI è strumento al servizio delle Chiese particolari per l'approfondimento della fede e della vita ecclesiale. Sua attività principale è la formazione teologica di coloro che si preparano al ministero presbiterale e alla vita consacrata; accoglie anche altri studenti che vogliano approfondire la corretta conoscenza della fede e qualificare il proprio servizio pastorale.

Lo STI si pone inoltre al servizio della formazione teologica delle Diocesi, rispondendo a specifiche richieste o offrendo propri percorsi.

b. Svolgendo questa funzione lo STI intende promuovere una fede che, consapevole di se stessa, sia pronta a dare ragione di sé e della propria speranza di fronte alla società attuale attraverso un contatto attento e docile con le proprie sorgenti e un confronto sincero con la cultura contemporanea.

5. a. Lo STI impartisce l'insegnamento del sessennio filosofico-teologico in vista del ministero presbiterale attenendosi alle norme del Codice di Diritto Canonico, alle disposizioni particolari della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana<sup>2</sup> e della FTER alla quale lo STI è affiliato. In virtù dell'affiliazione, gli studenti ordinari che hanno regolarmente frequentato i corsi prescritti e sostenuto gli esami e le esercitazioni richieste, conseguono il diploma di Baccellierato in Teologia.

b. Con la propria attività didattica, lo STI si propone

- di offrire la visione cristiana della realtà e della vita, nei suoi contenuti fondamentali;
- di offrire allo studente una visione sintetica e organica delle principali discipline filosofiche e teologiche e delle scienze umane;
- di iniziare al metodo della ricerca scientifica, nell'ambito di queste discipline;
- di elaborare una mediazione pastoralmente valida per il contesto ecclesiale delle Diocesi che ne fanno parte.

6. L'assemblea generale dello STI, cui appartengono tutti i Docenti e gli studenti regolarmente iscritti, esprime la corresponsabilità di ognuno nella conduzione dello

---

<sup>2</sup>Cfr. in particolare il *Regolamento* citato.

STI. Essa si può riunire non più di due volte l'anno, su convocazione del Direttore dello STI, su richiesta di due terzi dei Docenti o della maggioranza degli studenti ordinari. Non ha potere deliberativo, ma può fare proposte che riguardino la vita dello STI, e che verranno discusse e votate dal Consiglio dello STI.

7. La vita dello STI è determinata dal suo essenziale rapporto con le Chiese di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma dalle quali esso nasce e delle quali è al servizio. A tal fine è indispensabile la piena comunione con coloro che lo Spirito Santo ha posto come Vescovi a pascere queste Chiese.

8. Lo STI, considerata la sua finalità di formazione teologico-pastorale dei futuri presbiteri, intende operare in stretto rapporto con i Seminari diocesani, i cui Rettori — in quanto rappresentanti dei Vescovi — sono i responsabili principali della formazione dei seminaristi.<sup>3</sup> I Rettori dei Seminari, pertanto, fanno parte di diritto del Consiglio dello STI.

9. Sono organi preposti al funzionamento dello STI:

- la Commissione Direttiva;
- il Consiglio dello STI;
- il Direttore;
- il Segretario.

### III. La Commissione Direttiva

10. a. La *Commissione Direttiva dello STI* (CD), composta dai Vescovi diocesani delle Chiese di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma, ha la responsabilità ultima dello STI (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §1).

b. Il Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, in quanto Vescovo della sede dello STI, funge da Moderatore, cioè da referente nei rapporti tra la CD e il Direttore.

c. Su richiesta dei suoi membri, alle riunioni della CD possono partecipare anche il Direttore dello STI, il Segretario e i Rettori dei Seminari.

11. La CD è competente a (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §3):

- guidare la vita e l'attività dello STI;
- nominare il Direttore dello STI sentito il parere del Consiglio di Facoltà, entro una terna proposta dal Consiglio dello STI (Art. 28 a);
- nominare i Docenti a tempo pieno e incaricati nello STI, con il consenso dell'Ordinario del candidato (Art. 13 a);
- verificare e approvare il rendiconto economico e autorizzare spese straordinarie.

---

<sup>3</sup>Cfr. *Regolamento*, Art. 18.

#### IV. I Docenti

**12. a.** I Docenti delle discipline ecclesiastiche presso lo STI si suddividono in Docenti a tempo pieno, incaricati e invitati.

*b.* I *Docenti a tempo pieno* devono essere almeno sette; non devono aver ricevuto incarichi che impediscano un impegno assiduo nella docenza e nello studio, così da essere disponibili ad accompagnare gli studenti e a partecipare assiduamente agli atti collegiali e ai momenti di formazione dello STI.

*c.* I *Docenti incaricati*, pur non dedicandosi prevalentemente all'insegnamento, si assumono un incarico continuativo di docenza nella disciplina loro affidata e devono essere nelle condizioni di dedicare un tempo significativo all'insegnamento e allo studio.

*d.* I *Docenti a tempo pieno e incaricati* per le discipline ecclesiastiche debbono avere conseguito il dottorato o la licenza in una Università o Facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.

**13. a.** I *Docenti a tempo pieno e incaricati* dello STI vengono nominati dalla CD, su proposta del Consiglio dello STI con il consenso dell'Ordinario proprio, se si tratta di presbitero o consacrato; o con il riconoscimento d'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, se si tratta di laico (Cfr. Statuto FTER Art. 28 §2d).

*b.* Ai *Docenti invitati*, il mandato viene conferito dal Direttore, sentito il Consiglio dello STI.

*c.* I *Docenti incaricati*, all'inizio del loro mandato, emettono la professione di fede alla presenza del Direttore, delegato a questo dai Vescovi diocesani.<sup>4</sup>

**14. a.** I *Docenti a tempo pieno* sono nominati a tempo indeterminato, fermo restando quanto stabilito dal can. 253 § 3. Per essere nominati a tempo pieno, devono avere insegnato per almeno un triennio come *Docenti incaricati* nella stessa area disciplinare.

*b.* I *Docenti incaricati* possono essere nominati a tempo determinato (di norma con un incarico almeno triennale), o a tempo indeterminato. I *Docenti invitati* decadono svolto il loro mandato.

*c.* I *Docenti a tempo pieno e incaricati* diventano *emeriti* a settant'anni. Fino al compimento del 75° anno di età la CD può affidare loro incarichi annuali d'insegnamento.

---

<sup>4</sup>Cfr. CJC can. 833, § 6; Giovanni Paolo II, motu proprio *Ad tuendam fidem* (18 maggio 1998).

**15.** I Docenti concorderanno in sede di Consiglio dello STI (cfr. Art. 25a) il metodo e il programma del loro insegnamento, pur nella responsabilità e libertà didattica convenienti, tenendo anche conto, per quanto è possibile, delle osservazioni degli studenti.

**16. a.** I Docenti hanno il dovere di svolgere le lezioni secondo l'orario stabilito. Le assenze sono ammesse solo per grave e comprovato motivo, da sottoporre comunque tempestivamente alla decisione del Direttore. Cercheranno inoltre di rendersi disponibili il più possibile a ricevere e seguire gli studenti anche fuori dall'orario di lezione.

**b.** I Docenti a tempo pieno e incaricati sono tenuti inoltre a partecipare alle riunioni del Consiglio dello STI. Essi partecipano anche alle riunioni del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà, del quale fanno parte (Cfr. Statuto FTER Art. 17 §1 e 29 §2).

**17. a.** La CD stabilisce il compenso economico per i Docenti a seconda delle loro diverse tipologie, in base all'orario di docenza e, per quanto riguarda i presbiteri, tenendo conto di altre eventuali remunerazioni, in conformità con i criteri stabiliti per il sostentamento del clero delle Chiese italiane. La CD stabilisce inoltre i criteri per i rimborsi per le spese affrontate in vista dell'insegnamento.

**b.** Ogni dieci anni, i Docenti hanno diritto ad almeno un semestre libero da insegnamento, da dedicare in modo particolare all'aggiornamento.

## **V. Gli studenti**

**18. a.** Sono ammessi allo STI i seminaristi dei Seminari delle quattro Diocesi, dietro presentazione dei rispettivi Rettori, e studenti presentati dai Superiori degli Istituti di Vita Consacrata.

**b.** Potranno iscriversi anche altri studenti che vogliano approfondire la corretta conoscenza della fede e qualificare il proprio servizio pastorale.

**19. a.** Agli studenti deve essere assicurata una fondamentale e completa formazione teologica che li prepari a diventare pastori d'anime, come pure i necessari sussidi didattici e in particolare l'uso di una biblioteca adeguata.<sup>5</sup>

**b.** Essi esprimono la loro corresponsabilità alla conduzione dello STI attraverso la partecipazione alle assemblee generali dello STI e attraverso i loro rappresentanti invitati al Consiglio dello STI.

---

<sup>5</sup>Cfr. *Regolamento*, Art. 21.

**20.** Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, ospiti e uditori.

a. Sono studenti *ordinari* quelli regolarmente iscritti che intendono conseguire il Baccellierato e ne hanno i requisiti; ad essi si richiede un diploma di scuola media superiore che dia l'accesso all'Università civile.<sup>6</sup>

b. Sono studenti *straordinari* coloro che si iscrivono regolarmente, ma non intendono conseguire il Baccellierato, oppure mancano di requisiti necessari per il titolo accademico. Per accedere al sessennio filosofico-teologico occorre un diploma di scuola media superiore, oppure una preparazione equivalente verificata in un colloquio con il Direttore e due insegnanti; eventuali lacune in storia della filosofia e in latino, dovranno essere colmate durante il biennio.

Gli studenti straordinari possono divenire ordinari all'ultimo anno del sessennio, dopo aver dimostrato di aver espletato con impegno quanto richiesto nei cinque anni del curriculum ed avere mostrato di possedere i requisiti per accedere al grado di Baccellierato.<sup>7</sup> Agli studenti italiani è richiesto comunque il diploma di maturità per accedere al Baccellierato.

c. Gli studenti dello STI che hanno ottenuto il Baccellierato, all'atto della eventuale iscrizione alla Licenza in *Teologia dell'Evangelizzazione* della FTER, saranno ammessi al secondo ciclo con un riconoscimento di crediti adeguato agli studi assolti (Cfr. Statuto FTER Art. 46 §2).

d. Sono studenti *ospiti e uditori* coloro che, previo colloquio con il Direttore, sono ammessi a frequentare alcuni corsi; gli studenti *ospiti* sostengono anche i relativi esami.

**21.** L'ascolto, il dialogo e il confronto con il Docente nelle lezioni, trattandosi di riflessione teologica e di trasmissione di fede, hanno una funzione insostituibile. Pertanto la partecipazione attiva e regolare alle lezioni è necessaria.<sup>8</sup> Casi particolari saranno sottoposti al Direttore, il quale potrà concedere dispense parziali, di cui informerà i Docenti. Rilevando una scarsa partecipazione, i Docenti avvertiranno tempestivamente lo studente interessato e il Direttore. La firma del Docente sul libretto dello studente attesta, alla fine del corso, la frequenza regolare; tale firma sarà rifiutata soltanto quando, a giudizio del Docente, dopo aver consultato il Direttore, la partecipazione alle lezioni risultasse insufficiente, inferiore cioè ai due terzi.

---

<sup>6</sup> Congregatio de Institutione Catholica, Lettera ai Decani delle Facoltà ecclesiastiche *Condizioni per l'iscrizione alla Facoltà teologica in vista del conseguimento dei gradi accademici* (30 maggio 1998).

<sup>7</sup> Cfr. Congregatio de Institutione Catholica, *Normae servandae ad affiliationem exsequendam* (1 agosto 1985), Art. 6, § 1, nota 7.

<sup>8</sup> Cfr. *Regolamento*, Art. 19.

## **VI. Il Consiglio dello STI**

**22. a.** Del Consiglio dello STI fanno parte di diritto (e hanno il dovere di partecipare alle riunioni) il Direttore, il Segretario, tutti i Docenti a tempo pieno e incaricati e i Rettori dei Seminari.

*b.* Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto, i Docenti invitati ed emeriti, i Superiori di studentati di Istituti di Vita Consacrata che frequentano lo STI e i Vicerettori dei Seminari diocesani maggiori.

*c.* In determinate circostanze, potranno essere invitati – senza diritto di voto – anche rappresentanti eletti dagli studenti.

**23. a.** Le riunioni del Consiglio dello STI sono presiedute dal Direttore e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri di diritto.

*b.* Il Segretario redige il verbale delle riunioni e provvede a inviarne copia a tutti i membri del Consiglio, prima della successiva riunione, per la necessaria approvazione.

**24.** Il Consiglio si riunisce di norma tre volte l'anno: all'inizio dell'anno accademico, dopo la sessione invernale degli esami e prima della fine della sessione estiva. Eventuali altre riunioni saranno decise dal Direttore quando lo richiedono problemi urgenti e importanti, o su richiesta di almeno due terzi dei membri di diritto.

**25. a.** Al Consiglio dello STI — fatte salve le prerogative della CD di cui all'Art. 11 (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §3) — compete assumere tutte le decisioni importanti che riguardano la vita dello STI:

- proposta della terna per la nomina del Direttore;
- indicazione di nuovi insegnanti alla CD per la nomina;
- determinazione del Piano di studio e dei criteri dell'insegnamento;
- coordinamento dei programmi e dei metodi, salva la necessaria libertà e responsabilità didattica dei singoli insegnanti;
- promozione della ricerca, dell'aggiornamento e dello scambio tra i docenti attraverso idonee iniziative.

*b.* Esso segue anche la situazione scolastica dei singoli studenti per offrire eventuali indicazioni agli educatori, e propone i nominativi di studenti da far proseguire negli studi. Il Direttore comunicherà tali nominativi alla CD.



## **VII. Il Direttore dello STI**

**26. a.** Il Direttore rappresenta lo STI e ne dirige la vita ordinaria secondo le decisioni della CD e le indicazioni del Consiglio dello STI, coadiuvato in questo dal Segretario. A lui compete:

- il rapporto istituzionale con la FTER, con la CD e in particolare il suo Moderatore, con i Rettori dei Seminari e i Superiori degli Istituti Religiosi;
- il rapporto con i singoli Docenti e con gli studenti sui problemi concreti della vita scolastica;
- le determinazioni concrete riguardanti l'insegnamento e l'orario scolastico, sentito il parere del Consiglio dello STI;
- l'assegnazione di singoli corsi a Docenti già incaricati dalla CD, sentito il parere del Consiglio dello STI e con l'assenso dell'Ordinario del Docente;
- l'approvazione dei piani di studi personali e la concessione di esoneri per le materie frequentate in altri Istituti.

**b.** Il Direttore dello STI partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (Cfr. Statuto FTER Art. 13 d e 21 §1).

**27.** Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa dello STI e presenta annualmente alla CD e al Consiglio dello STI il rendiconto economico.

**28. a.** Il Direttore deve essere un Docente a tempo pieno dello STI.

Una terna di nomi viene proposta dai membri del Consiglio dello STI, con ciascuno dei tre scrutini a voto segreto. La CD nomina Direttore uno della terna, sentito il parere del Consiglio di Facoltà (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §3 c).

**b.** Il Direttore rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

## **VIII. Il Segretario**

**29.** Il Direttore sceglie tra i Docenti a tempo pieno o tra i Docenti incaricati il Segretario, il quale, ricevuta la nomina dalla CD, collabora strettamente con lui in tutti gli ambiti della sua attività.

**30.** Il Segretario dirige la Segreteria; stende i verbali delle riunioni del Consiglio dello STI e li conserva; ha cura dell'archivio dello STI; cura la compilazione dei registri; controfirma gli atti ufficiali e ne garantisce l'autenticità; prepara i libretti scolastici e rilascia gli attestati di frequenza e di esame. Provvede inoltre alla gestione economica ordinaria dello STI e redige ogni anno il rendiconto economico, che deve essere controfirmato dal Direttore e dal Segretario stesso.

**31.** Il Segretario cessa dal suo incarico con il Direttore. Continua tuttavia ad esercitare le sue funzioni finché non venga nominato il nuovo Segretario.

#### **IX. Biblioteca**

**32. a.** Lo STI si serve della Biblioteca del Seminario Vescovile di Reggio Emilia.

*b.* Il Consiglio dello STI può deliberare che una quota del bilancio annuale sia devoluta alla Biblioteca del Seminario Vescovile di Reggio Emilia come contributo parziale alle spese.

#### **X. Revisione del Regolamento dello STI**

**33.** Entrando in vigore il presente Regolamento, è abrogata ogni altra precedente norma interna.

**34.** Il Consiglio dello STI può proporre motivate modifiche al Regolamento. Dette modifiche saranno obbligatorie dopo l'approvazione della Commissione di Alto Patronato, sentito il Consiglio di Facoltà (Cfr. Statuto FTER Art.7 §4 e).

**35.** Nei casi di difficoltà per l'interpretazione o l'applicazione del Regolamento, si farà ricorso alla CD dello STI (che darà una risposta scritta) o, nei casi in cui la materia lo comporti, alla Commissione d'Alto Patronato.